

REGOLAMENTO (CE) N. 2014/2000 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2000

che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi ACP

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Per l'approvvigionamento del mercato dei paesi ACP, partner privilegiati della Comunità, per la campagna 2000/2001 sono necessari quantitativi ingenti di frumento tenero. L'approvvigionamento di questi mercati viene effettuato abitualmente sulla base di contratti regolari intesi a garantire ai paesi ACP prezzi stabili per un certo periodo. È pertanto opportuno indire una gara specifica intesa a garantire agli utilizzatori di alcuni paesi ACP l'accesso al frumento tenero, visto l'attuale contesto dei mercati, a condizioni adeguate alla situazione di concorrenza esistente sul mercato mondiale.
- (2) Le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite per la fissazione della restituzione all'esportazione dal regolamento (CE) n. 1501/95. Fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione. L'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 EUR/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta.
- (3) Per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti.
- (4) È opportuno prevedere un sistema di cauzione che assicuri il rispetto degli obiettivi desiderati, evitando nel contempo oneri eccessivi per gli operatori.
- (5) Occorre prevedere che, oltre alle condizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, lo svincolo della cauzione relativa al titolo di importazione sia subordinata alla prova di immissione in consumo nel paese o nei paesi ACP indicati dal presente regolamento.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta per il frumento tenero una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
2. Il frumento tenero deve essere esportato a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I.
3. La gara è aperta fino al 17 maggio 2001. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t destinate ai paesi ACP di cui all'allegato I.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 EUR/t.

Articolo 4

1. Le offerte sono ammissibili solo se:
 - l'offerente presenta la prova scritta, rilasciata da un organismo ufficiale di un paese ACP di destinazione o da una società che abbia la propria sede in questo paese, che egli ha concluso, per il quantitativo di cui trattasi, un contratto commerciale di fornitura di frumento tenero per esportazione, a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I. Tale contratto può vertere soltanto su forniture di quantitativi forniti tradizionalmente, da effettuare durante la campagna 2000/2001. Le prove devono essere presentate ai servizi competenti almeno due giorni lavorativi prima della data della gara parziale per la quale saranno presentate le offerte,
 - sono corredate da una domanda di titolo di esportazione per la destinazione in questione.

La prova di cui al primo trattino deve inoltre indicare la qualità prevista nel contratto, il termine di consegna e le condizioni di prezzo.

A titolo informativo, lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione copia di tale documento probatorio.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.